



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO  
Provincia di Lodi

ORIGINALE

ORDINANZA AREA UFFICIO TECNICO

Numero Registro Generale

Data

14

20/04/2026

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA E RIDUZIONE DEL PERICOLO DI INCENDI</b>
-----------------	---

**Premesso** che in data 20/04/2026 prot. 3370 è pervenuta da Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (RFI) – Unità Territoriale Milano Linee Sud richiesta di emanare ordinanza contingibile urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria, in considerazione dei gravi effetti che la caduta di vegetazione, presenti su aree non RFI adiacenti le linee ferroviarie, può influire sul servizio ferroviario, con imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

**Visti** gli art. 48, 52, 55, 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/07/1980, n. 753 (DPR 753/80) avente per oggetto “*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*”;

**Considerate:**

- la necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio che possono determinare i gravi effetti lamentati da RFI;
- che la manutenzione delle aree di cui sopra ed in particolare la regolare verifica delle condizioni del patrimonio arboreo ed arbustivo è il metodo più facilmente applicabile ed efficace per scongiurare eventi lesivi della pubblica incolumità e causa di interruzione di pubblico servizio;
- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Dato atto** che l'adozione della presente ordinanza riveste carattere di eccezionalità, tale da rendere indispensabili interventi immediati ed improcrastinabili;

**Atteso** pertanto:

- che il ricorso a detto strumento giustifica l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge n. 241/90, in quanto si riscontra il carattere di "urgenza qualificata", in relazione alle circostanze del caso in questione;
- di effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione finalizzati in particolar modo all'esecuzione della messa in sicurezza definitiva;

**Ritenuto**

- di richiamare sinteticamente le prescrizioni contenute negli articoli 52 e 55 del sopracitato DPR 753/80:
  - art. 52: *"Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale"*
  - art.55: *"I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale"*;
- di adottare i relativi provvedimenti per scongiurare situazioni di pericolo;

## **ORDINA**

a tutti i proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio Comunale, ciascuno per la particella catastale di propria competenza:

- entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza di verificare ed eliminare, se presenti, i fattori di pericolo per la caduta di rami o alberi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del DPR 753/1980;
- il divieto di dar fuoco alle stoppie o comunque accendere fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie, nonché di realizzare deposito di materiali combustibili come previsto dagli articoli 48 e 56 del DPR 753/1980;

al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;

## **DISPONE**

1. la pubblicizzazione del presente provvedimento da effettuarsi tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune;
2. la trasmissione a:
  - a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) – pec: [rfi-doi.doit.mi.utls@pec.rfi.it](mailto:rfi-doi.doit.mi.utls@pec.rfi.it);
  - all'Ufficio di Polizia Locale ed al Comando Carabinieri di Guardamiglio per la verifica dell'ottemperanza della presente ordinanza;
  - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi;

## **INCARICA**

RFI-Rete Ferroviaria Italiana della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

## **I N F O R M A**

che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno di pubblicazione all' Albo Pretorio;

che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

San Rocco al Porto, 20/04/2026

Il Sindaco  
Delfini Matteo